

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6775 del 25/11/2025
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso percorso ciclopedonale in entrambe le sponde del torrente Idice SP 38 Cardinala al Km 5+050, Loc. Campotto nel Comune di Argenta (FE). Proc. Cod. FE25T0032 Richiedente: Comune di Argenta
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7034 del 25/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso percorso ciclopedonale in entrambe le sponde del torrente Idice SP 38 Cardinala al Km 5+050, Loc. Campotto nel Comune di Argenta (FE).

Proc. Cod. FE25T0032

Richiedente: Comune di Argenta

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

preso atto della domanda pervenuta il 10/09/2025 registrata al Prot. 10/09/2025.0160398.E con cui l’Ing. Nascosi Leonardo residente in via Spiga, n. 20 nel Comune di Ferrara, rappresentante titolato alla firma degli atti per il Comune di Argenta, c.f. 00315410381 P.Iva 00108090382 con sede legale nel Comune di Argenta (FE), ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico del Fiume Idice nel Comune di Argenta (FE), ad uso percorso ciclopedonale, individuata al foglio 143 parte particelle 28, 59 e 60 (demanio idrico) del Comune di Argenta (FE);

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 250 del 08/10/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l’area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060001 “Valli di Argenta”;

PRESO ATTO dell’assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 3995 del 21/11/2025 conservato in atti al Prot. 24/11/2025.0208269.E);
- Ente parco Delta del Po (Nullaosta n° 2025/00232, Prot. 10/10/2025.0179579.E);
- Unione dei Comuni Valli e Delizie (Autorizzazione Paesaggistica n. 25 del 23/09/2025, Prot. 03/10/2025.0174921.E);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 08/10/2025 tramite bonifico IBAN: IT24S0100004306TU0000011131 intestato a Regione Emilia-Romagna mandato Comune di Argenta numero 2816 del 07/10/2025 esercizio 2025 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

CONSIDERATO che:

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Argenta, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- il Comune di Argenta è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Argenta c.f. 00315410381 P.Iva 00108090382, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Idice, sita in località Campotto, SP 38 Cardinala al Km 5+050 in Comune di Argenta (FE), catastalmente identificata al fg. n. 143, parte mapp. n. 28, 59 e 60 (demanio idrico) per uso pista ciclopedonale, codice pratica FE25T0032;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2043**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/11/2025 (Prot. 25/11/2025.0208862.E);
4. di esentare il Comune di Argenta, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
5. di esentare altresì il Comune di Argenta dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che il richiedente ha versato in data 08/10/2025 tramite bonifico IBAN: IT24S0100004306TU0000011131 intestato a regione Emilia-Romagna mandato Comune di Argenta numero 2816 del 07/10/2025 esercizio 2025 l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non

autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Comune di Argenta c.f. 00315410381 P.Iva 00108090382 (cod. pratica FE25T0032).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Idice, individuata al fg 143 parte dei mappali 28, 59 e 60 (demanio idrico) del Comune di Argenta (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso pista ciclopeditone.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

2. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.
3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
4. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2043**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di

rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione

concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in

corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione Comune di Argenta;
- numero identificativo della concessione FE25T0032;
- scadenza della concessione 31/12/2043.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO, DA ENTE

PARCO E DA UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. n. 3995 del 21/11/2025 conservato in atti al Prot. 24/11/2025.0208269.E dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Distretto Reno:

“1. L'intervento deve essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati, come integrati e/o modificati dalle prescrizioni impartite dal presente atto.

2. Nel “tratto C” identificato nell’elaborato di progetto “PRG_02” il tratto di pista ciclopeditonale sulla sommità arginale del torrente Idice (indicato con colore viola “Stratigrafia 1”) dovrà essere realizzato con la tipologia costruttiva definita “Stratigrafia 2”. Nel “tratto D” dello stesso elaborato di progetto, il tratto di pista ciclopeditonale sulla sommità arginale (indicato con colore viola “Stratigrafia 1”) dovrà essere lasciato inalterato rispetto alle condizioni attuali presenti in sito;

3. i lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della autorizzazione ed avere una durata non superiore a tre anni;

4. Il richiedente ha l’obbligo di adottare le opportune misure di prevenzione nei confronti del rischio idraulico per i lavoratori e per le aree demaniali relative al presente nulla osta anche avvalendosi dei dati e degli avvisi reperibili tramite il portale “Allerta Meteo Emilia-Romagna” disponibile on-line su: <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>

5. Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere nominato un Direttore dei Lavori che dovrà comunicare per iscritto le date di inizio e di fine dei lavori, sovrintendere alla buona esecuzione delle opere secondo il progetto approvato e, a lavori ultimati, dovrà certificare il compimento delle opere in conformità al progetto stesso; l'inizio dei lavori e la loro ultimazione, nonché il nominativo del

Direttore dei lavori, dovranno essere comunicati con congruo anticipo all'Ufficio Territoriale scrivente che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco;

6. Nel caso in cui la pista ciclopedonale utilizzi per attraversamenti dei corsi d'acqua strutture esistenti quali ponti, tombamenti su strade esistenti o quant'altro, si evidenzia che, nell'eventualità si debba provvedere a lavori di manutenzione/adeguamento/rifacimento delle suddette opere (ponti, tombamenti, ecc.) o per lavori sul corso d'acqua, gli oneri che ne derivano, per il ripristino, per l'adeguamento o il rifacimento della pista stessa, saranno a totale carico del richiedente/Concessionario.

Prescrizioni relative alla fase esecutiva

7. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati presentati, con particolare riferimento alle quote del piano di calpestio della pista stessa; a tal proposito si ritengono autorizzate le tavole espressamente richiamate nei singoli interventi nella loro versione più aggiornata.

8. L'installazione della cartellonistica o altri manufatti che possono essere un ostacolo al deflusso delle acque in caso di piena, dovranno rispettare le normative vigenti in materia idraulica (RD 523 del 1904). In ogni caso l'apposizione di segnaletica (informativa, di direzione, ecc.) dovrà essere regolarmente autorizzata.

9. È vietata qualsiasi ulteriore modificazione altimetrica dell'area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.

10. È vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione, anche a carattere di provvisorietà.

11. L'area di cantiere dovrà essere sita ed organizzata in modo tale da non costituire alcun intralcio al normale deflusso del corso d'acqua.

12. Eventuali problematiche al bene oggetto di concessione derivanti dal regime dei corsi d'acqua (ad es. allagamenti, erosioni spondali, ecc.) sono esclusivo e totale carico della ditta autorizzata/Concessionario.

13. Qualunque variante alle opere in oggetto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'UT Bologna.

14. Durante l'esecuzione dei lavori della pista ciclopedonale dovrà sempre essere mantenuto un contatto diretto con il UT Bologna al fine di verificare le diverse fasi lavorative, ogni possibile interferenza con le attività manutentive in capo all'ARSTPC o con emergenze territoriali che implicino la possibilità di interventi di emergenza.

15. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate dai lavori, con spese a carico del Concessionario.

Prescrizioni relative alla manutenzione:

16. I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sui corsi d'acqua dovuti alle opere assentite saranno a carico esclusivo del soggetto autorizzato/Concessionario.

17. I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione del bene oggetto di concessione debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del soggetto autorizzato/Concessionario.

18. Gli interventi relativi alla manutenzione della pista ciclopedonale al fine di garantirne la transitabilità durante tutto l'anno (in particolare il ripristino di avvallamenti, buche ed eventuali dissesti sul piano viabile) saranno eseguiti a cura e spese del Concessionario. Analogamente sarà periodicamente effettuata a carico del Concessionario la raccolta di rifiuti abbandonati lungo il percorso, nelle sue immediate vicinanze o gettati in alveo. Si intende compresa fra le attività manutentive di cui al presente punto anche la manutenzione della vegetazione (anche arborea) che possa ostacolare la transitabilità o produrre potenziale pericolo per la stessa (per esempio, alberature che, anche a distanza del percorso, presentano problemi di stabilità parziale o totale che possano potenzialmente arrecare pericolo per la circolazione).

19. Sarà a totale carico del soggetto autorizzato/Concessionario il ripristino del bene in concessione, la riparazione di ogni danno arrecato allo stesso ed alle sue pertinenze causato da

personale o mezzi d'opera dell'ARSTPC o per conto di essa che interviene con lavori sul corso d'acqua o comunque nelle aree di pertinenza demaniale che interferiscono col tracciato. Sarà parimenti a totale carico del soggetto autorizzato/Concessionario ogni danno al bene in concessione derivante dalla interruzione, parziali dismissioni o qualsivoglia disservizio causato dall'esercizio, da parte dell'ARSTPC, delle proprie funzioni istituzionali. Sarà analogamente a carico del soggetto autorizzato/Concessionario ogni sensibile aggravio agli oneri di gestione dell'ARSTPC conseguente alla presenza del percorso ciclopeditonale.

20. Il soggetto autorizzato/Concessionario dovrà comunicare con congruo anticipo all'UT Bologna l'intenzione di procedere con gli interventi di manutenzione ordinaria (intesi come: ripristino di avvallamenti, buche ed eventuali dissesti sul piano viabile, sfalci di vegetazione e di cespugli), che vengono espressamente autorizzati con il presente atto, via email (stpc.bologna@regione.emilia-romagna.it) o PEC (stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it), al fine di ricevere eventuali indicazioni operative in merito.

21. Sarà a carico del soggetto autorizzato/Concessionario ogni spesa o azione richiesta per mantenere o rendere funzionale il bene in concessione, ivi inclusi eventuali consolidamenti o ricostruzioni di sponda che avessero per principale fine il ripristino o il mantenimento del percorso ciclopeditonale. Tali interventi dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dall'UT Bologna.

Prescrizioni relative alla fruizione del percorso in sicurezza:

22. Il percorso ciclopeditonale dovrà attenersi alle normative vigenti che disciplinano la materia. Fermo restando la possibilità per l'ARSTPC e per ogni soggetto che opera per conto di essa di utilizzare l'area del percorso ed il percorso medesimo, l'utilizzo del percorso ciclopeditonale potrà essere esclusivamente riservato a pedoni e/o a biciclette e ai mezzi dei soggetti espressamente autorizzati. Per tale motivo si dovrà provvedere alla realizzazione di un sistema per la dissuasione

dell'entrata ad altri mezzi (ad es. sbarre o catene dotate di lucchetti). Tale sistema non dovrà pregiudicare il normale svolgimento sia delle operazioni di sorveglianza, sia degli interventi a carattere ordinario o straordinario. Tali sistemi di dissuasione, dovranno essere autorizzati dall'UT Bologna, al quale dovranno essere consegnate eventuali chiavi di accesso.

23. Visto che il percorso ciclopedonale interessa anche aree potenzialmente esondabili (demaniali e non), quindi potenzialmente pericolose, il comune territorialmente competente, su iniziativa del concessionario ove differente, dovrà aggiornare la pianificazione di sicurezza e di emergenza di protezione civile, finalizzata operativamente a non comportare apprezzabile pericolo di danno per persone, cose o animali che utilizzino il percorso realizzato. A titolo di esempio, occorrerà prevedere procedure tempestive di allertamento, di interdizione e controllo degli accessi alle aree esondabili, di ricognizione e vigilanza dei tratti stessi, nonché di pronto intervento sanitario o di qualsivoglia natura.

24. Il soggetto autorizzato/Concessionario dovrà, dopo ogni evento di piena, verificare lo stato del percorso ciclopedonale e delle opere idrauliche interferenti con essa, evidenziando eventuali criticità emerse a seguito dell'evento stesso ed attivarsi per la messa in sicurezza e per il ripristino dei tratti danneggiati previa richiesta di regolare autorizzazione all'UT Bologna.

Prescrizioni di carattere generale:

25. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi e all'ARSTPC, saranno a totale carico del soggetto autorizzato/Concessionario.

26. L'inottemperanza delle prescrizioni, contenute nel presente atto, comporterà la richiesta, mediante diffida, ad ottemperare in un tempo congruo, comunicata al soggetto autorizzato/Concessionario.

27. L' ARSTPC potrà altresì richiedere la decadenza e la richiesta di messa in pristino dei luoghi, per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, o nel caso in cui ravvisi da parte del concessionario un utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui viene data in concessione.

28. L' ARSTPC si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento, che comporta la decadenza della concessione rilasciata da A.R.P.A.E. - S.A.C. di Ferrara, per esigenze idrauliche, per pubblico interesse o altri motivi previsti dalla vigente normativa, con semplice comunicazione al soggetto interessato, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero degli eventuali canoni già anticipati.

29. È vietato sub – concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.

30. Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo soggetto. Tale variazione dovrà essere formalizzata all'ARSTPC. 31. Si specifica che il nulla osta è rilasciato in quanto il richiedente ha espresso preciso interesse alla realizzazione di quanto assentito pertanto dà piena manleva all'ARSTPC da qualsivoglia responsabilità in merito sia nei suoi confronti che nei confronti di terzi.

32. In caso di mancato rinnovo, decadenza o revoca della presente atto, il concessionario dovrà provvedere alla dismissione delle opere ed al ripristino dell'area concessa; in caso di inadempienza, l' ARSTPC si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul soggetto interessato compreso eventuali danni.

33. Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso al personale dell'ARSTPC, nonché ai soggetti da questa incaricati, al fine di svolgere le verifiche di competenza.

34. Il presente Nulla Osta è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

35. Il Concessionario assume la custodia del bene in concessione (il percorso realizzato e ogni pertinenza/dotazione funzionale o strumentale al suo utilizzo) ex art. 2051 cc, nonché la

sorveglianza del bene medesimo.”

– Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta rilasciato dall’Ente parco Delta del Po (Nullaosta n° 2025/00232, Prot. 10/10/2025.0179579.E):

“Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale si rileva come l’attività non comporti incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie rilevati nei siti, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

Prescrizioni:

Nell’ambito delle essenze da piantumare lungo il percorso, si chiede di variare il più possibile le specie utilizzate sulla base delle condizioni ecosistemiche dei luoghi e delle caratteristiche delle specie selezionate in modo tale da favorire maggiormente la biodiversità dei luoghi ed utilizzando esclusivamente specie autoctone e caratteristiche del territorio del Parco del Delta del Po.

Prescrizioni generali per attività cantierizzate:

Gli interventi non dovranno essere effettuati in periodo riproduttivo fauna selvatica, 15 marzo- 15 luglio di ogni annualità, come anche le attività di manutenzione;

Eventuali interventi sulla vegetazione arborea ed arbustiva dovranno essere specificatamente autorizzati;

In presenza di specie acquatiche rare è necessario spostare la maggior parte degli esemplari erbacei di pregio naturalistico in tratti idonei, nonché lasciare intatti alcuni tratti, al fine di consentire la ricolonizzazione da parte delle specie vegetali di interesse comunitario o regionale dei tratti oggetto di intervento;

L’altezza del taglio della vegetazione va sempre regolata in modo da evitare lo scorticamento del suolo;

Le manutenzioni straordinarie necessitano di specifica autorizzazione;

Effettuare il rifornimento del carburante e il rabbocco dei lubrificanti di mezzi d’opera eventualmente impiegati prevenendo sversamenti accidentali;

Provvedere quanto prima al recupero e ripristino morfologico e vegetazionale delle aree di cantiere, deposito temporaneo, stoccaggio dei materiali, eventuali piste di servizio autorizzate e realizzate per l'esecuzione dei lavori ed ogni altra area che risulti essere degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori oggetto del provvedimento;

Si dovrà provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere e di esercizio, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti;

Dovranno essere recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di esecuzione dei lavori;

Il sollevamento di polveri derivante dall'esecuzione dei lavori dovrà essere limitato all'area lavoro e alla zona immediatamente circoscritta, così come l'eventuale produzione di rumore;

Dovranno essere previste misure di emergenza in caso di verificarsi di incidenti che causino la dispersione di sostanze inquinanti.”

– Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel parere rilasciato da Unione dei Comuni Valli e Delizie (Autorizzazione Paesaggistica n. 25 del 23/09/2025, Prot. 03/10/2025.0174921.E):

“CONDIZIONI

Dovranno essere rispettate le condizioni di cui al parere della Soprintendenza assunto al prot. Unione n. 38927 del 22-09-2025 di seguito riportate:

“a) la realizzazione del percorso e di eventuali fossati per il recupero delle acque non dovranno danneggiare le alberature esistenti;

b) considerato inoltre che una piccola porzione del nuovo percorso ricade nel mappale di pertinenza del Museo delle Valli, bene tutelato ope legis ai sensi della Parte II del Codice BCP, prima dell'inizio lavori o in sede di progettazione esecutiva, dovrà essere presentata istanza per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.